1. QUESITO:
al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, se l'effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure:

1. delegato (non dipendente dell'impresa).
2. persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell'impresa).
3. delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale).

1. RISPOSTA:
Il disciplinare di gara al punto 5.5 recita testualmente: "Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente."
Le prime due ipotesi prospettate dal richiedente (delegato o procuratore per atto notarile, entrambi non dipendenti) non rientrano tra le ipotesi ammesse.
Secondo quanto previsto dalla Determinazione ANAC n.4 del 10.10.2012 (Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara), pag. 39: "*Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese – per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico,* ***purchè dipendenti*** *del concorrente.*"
Lo stesso bando-tipo n.2 del 2.9.2014 nell'allegato disciplinare di gara prevede testualmente: "*Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega,* ***purché dipendente*** *dell'operatore economico concorrente.*"
Si ritiene pertanto corretta la corrispondente identica formulazione riportata nel presente disciplinare di gara, e non ammissibili le prime due ipotesi prospettate da codesta Impresa.

Per quanto concerne l'ipotesi 3 (delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro), si ritiene ammissibile la possibilità che tale soggetto effettui il sopralluogo, purché il delegante dichiari sotto la propria responsabilità che il dipendente che effettua il sopralluogo è in somministrazione dall'agenzia di lavoro interinale e lavora all'interno dell'impresa.

2. QUESITO:
siamo con la presente a chiedere cortesemente se, stante l'entrata in vigore in data 02.02.2016 del novellato art. 75 comma 7 del Codice degli Appalti, anche nella procedura di gara in oggetto i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 possono procedere ad un'ulteriore riduzione del 20% della cauzione provvisoria (e della cauzione definitiva, stante il rimando dell'art. 113 Codice Appalti al medesimo novellato comma 7 dell'art. 75), cumulabile con la riduzione del 50% già spettante ai concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. RISPOSTA:
Si conferma l'applicazione integrale dell'art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, pertanto è possibile, per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'ulteriore riduzione della cauzione provvisoria del 20%, cumulabile con la riduzione del 50%.

3. QUESITO:
con la presente si richiede se il sopralluogo inerente gara di cui CIG in oggetto può essere effettuato da un ns. **collaboratore esterno munito di regolare procura notarile**.
Alla luce del principio del *favor partecipationis* riportiamo quanto ribadito dal parere ANAC n. 104 del 09/06/2011: "...la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri di eseguire sopralluoghi..."
Il procuratore, in base al rapporto continuativo che lo lega all'imprenditore derivante dalla procura (art. 2209 c.c.), collocandosi tra i soggetti dotati del potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, può essere considerato soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica.

3. RISPOSTA:
Il parere dell'AVCP citato riguarda una casistica diversa e ben specifica, nella quale il sopralluogo era riservato esclusivamente al titolare, al legale rappresentante se diverso dal titolare ed al direttore tecnico, escludendo qualsiasi altro soggetto, e quindi non appare pertinente al bando in esame.
Successivi pronunciamenti della stessa AVCP (ora ANAC) riportano peraltro la stessa identica formulazione adottata da questa Stazione Appaltante.
Valga per tutte la Determinazione n.4 del 10.10.2012 già riportata al Quesito n. 1 che si richiama integralmente.

4. QUESITO:
In merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere gentilmente il seguente chiarimento: Le modalità di pagamento del corrispettivo con che cadenza avverranno in caso di aggiudicazione?

4. RISPOSTA:
Vedasi art. 8 dello Schema di contratto pubblicato insieme al progetto sul sito internet della Stazione Appaltante.

5. QUESITO
E' prevista un'anticipazione su questo appalto?
Nel capitolato non ho trovato nessun riferimento

5. RISPOSTA:
Vedasi art. 8 dello Schema di contratto pubblicato insieme al progetto sul sito internet della Stazione Appaltante.

6. QUESITO
Dall'esame effettuato del computo metrico estimativo di gara a noi non risultano computate ne le due unità esterne VRV di raffrescamento che risultano individuate nell'elaborato T7 – unifilare raffrescamento ne l'unita' motocondensante esterna VRV individuata nell'elenco prezzi (B.10.F.1). Si chiede pertanto se la fornitura dell'unita' motocondensante esterna VRV e la relativa messa in funzione dell'impianto deve essere considerata esclusa dall'appalto in quanto magari oggetto di un successivo stralcio lavori?

6. RISPOSTA:
L'elaborato di riferimento per l'individuazione in dettaglio delle lavorazioni previste nell'appalto è il computo metrico estimativo. L'appalto, a corpo, prevede la realizzazione dei soli lavori computati.

7. QUESITO
Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se il sopralluogo possa essere svolto da collaboratore aziendale munito di voucher INPS per prestazione di lavoro occasionale.

7. RISPOSTA:
In considerazione delle caratteristiche del rapporto che si instaurerà con il prestatore, non si ritiene che il sopralluogo possa essere svolto da collaboratore munito di voucher INPS. E' evidente che se lo scopo del sopralluogo è quello di consentire all'operatore economico di presentare un'offerta che tenga conto di tutti gli aspetti che possono influenzare l'esecuzione dei lavori, che solo la presa visione dei luoghi può rendere effettiva, solo un rapporto di reale e costante incardinazione nella struttura organizzativa dell'operatore economico può garantire il raggiungimento dell'obiettivo. I cd voucher INPS (buoni lavori per lavoro occasionale accessorio) invero altro non sono che una modalità di pagamento per prestazioni discontinue ed occasionali che, proprio in considerazione dell'occasionalità ed accessorietà, non si ritiene integrino la fattispecie di lavoro dipendente. Si prospetta, in questo caso, una elusione della *lex specialis* di gara laddove non prevede la possibilità che ad eseguire il sopralluogo sia un soggetto non dipendete dell'Impresa munito di procura notarile.
Diverso è il caso della somministrazione di lavoro, richiamata al quesito 1 a cui si rimanda. La disciplina giuridica della somministrazione di lavoro, infatti, è modellata sulle norme regolanti i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, configurando la possibilità di concretizzare, sotto il profilo sostanziale, un vero e proprio rapporto di dipendenza col datore di lavoro (utilizzatore).

8. QUESITO

In riferimento alla gara di cui al **CIG: 6585912283**, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo: **rappresentante legale, direttore tecnico, soggetto diverso, purché dipendente dell'Impresa, si comunica che:** è stata rilasciata procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto di lavoro d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389,1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale. Si fa presente che, nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce **direttamente** il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso, pertanto in quanto atto di rappresentanza diretta, rientra in quanto previsto dal Dpr 207/2010 (Regolamento Appalti) Art. 106 comma 2 che recita:

L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente..ecc.

La dichiarazione di cui sopra è comunque autonoma rispetto all'attestato di sopralluogo rilasciato dall'ente appaltante e moltissimi enti stanno consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese.

Tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Provv. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano:

"Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale"

"Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio – da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo – di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell'effettuazione del sopralluogo";

"Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile."

"I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell'impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo"

Inoltre, alla luce del principio del favor partecipationis, si riporta quanto ribadito anche dal **Parere ANAC n.104 del 09/06/2011,** per cui " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, **di eseguire sopralluoghi** ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto".

Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un rappresentante legalmente riconosciuto dal titolare/legale rappresentante, evitando così gli ingenti danni derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.

8. RISPOSTA:

Si conferma la impossibilità di eseguire il sopralluogo da parte di soggetto esterno non dipendente munito di procura notarile. L'orientamento al quale ha aderito la Stazione appaltante è quello espressamente indicato dall'ANAC. Vedasi risposte ai quesiti nn. 1 – 3 – 7. Ad integrazione, si riporta quanto precisato dall'ANAC nel parere n. 33 del 11/03/2009 in merito alla procura notarile: "……..*prescrivendo che la visita dei luoghi potesse essere effettuata da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa dei partecipanti alla procedura di gara, la S.A. ha altresì salvaguardato l'esigenza, richiamata dall'Autorità nella citata deliberazione* (206/2007)*, **che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico, circostanza, quest'ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l'aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo**. Ne discende, pertanto, che la clausola in esame, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza e del favor partecipationis*".

Il citato parere n. 104 del 09/06/2011 si riferiva ad un caso specifico in cui la stazione appaltante aveva eccessivamente limitato la possibilità delle Imprese di eseguire il sopralluogo. Vedasi risposta al quesito 3.

A nulla rileva il fatto che la procura sia stata rilasciata a persona avente con il committente un rapporto di lavoro basato su di un contratto d'opera intellettuale o professionale, in quanto viene a mancare quel vincolo di subordinazione proprio del lavoro dipendente.

9. QUESITO
Siamo con la presente a richiedere visita di sopralluogo per i lavori inerenti l'Auditorium, siamo inoltre a richiedere che essendo il nostro **Consorzio** costituito nel rispetto dell'articolo 6 comma terzo della Legge 8 agosto 1985 n. 443, per cui ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. b), e dell'art. 37 comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., concorre alla gara per conto dell'impresa associata che verrà indicata in sede di gara, chiediamo quindi se tale sopralluogo possa essere effettuato dalla stessa con apposita delega.

9. RISPOSTA:
Secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara al punto 5.7, il sopralluogo può essere effettuato a cura del Consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. Nel caso di specie, è da ritenersi quindi ammissibile l'esecuzione del sopralluogo da parte dell'impresa associata che verrà poi indicata in sede di gara. In questo caso non è necessaria la delega, basterà dichiarare di essere consorziati di quel determinato Consorzio e di essere l'Impresa che verrà indicata in sede di gara come esecutrice dei lavori.

10. QUESITO
Siamo un'azienda in possesso della certificazione SOA per le categorie OG1 Class. II, OG11 Class. III bis, OS3 Class. IV-bis e OS28 Class. V.
Possiamo partecipare alla gara anche se non in possesso della categoria OS30 avendo la categoria OG11? O bisogna fare necessariamente ATI con azienda qualificata?

10. RISPOSTA:
Ai fini della partecipazione alla gara, il requisito minimo necessario è la qualificazione nella categoria OG1 III. Nel caso in cui l'Impresa sia in possesso della categoria OG11, non è necessario costituire ATI verticale e nemmeno dichiarare il subappalto della categoria OS30 in quanto la categoria OG11 qualifica l'esecutore per le categorie OS3, OS28 e OS30. L'Impresa richiedente tuttavia non è in possesso della qualificazione per la categoria OG1 III, pertanto dovrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento o costituire raggruppamento di tipo orizzontale.

11. QUESITO
Con la presente siamo a chiedere conferma in merito alle categorie SOA necessarie per poter partecipare alla procedura in oggetto.
La categoria OS30 è scorporabile e subappaltabile al 100%?
La nostra impresa, essendo in possesso della categoria OG1 classifica V, può partecipare come impresa singola?

11. RISPOSTA:
La categoria OS30, essendo superiore al 10% ma inferiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori in appalto, è interamente subappaltabile o scorporabile. L'impresa in possesso della sola qualifica nella categoria prevalente OG1 può partecipare singolarmente dichiarando il subappalto (cd. "necessario") della categoria OS30 oppure costituendo ATI verticale con Impresa qualificata nella categoria OS30.

12. QUESITO
con la presente per porre alcuni quesiti in merito alla gara citata in oggetto e in particolare:
1) Al punto F (PG. 5) del modello ALLEGATO N. 1, intendendo la scrivente partecipare come impresa singola e non facendo parte di associazione temporanea nè consorzio né contratto di rete né (GEIE), sono a chiedere come dobbiamo compilare o meno del seguente punto F) in quanto non è molto chiaro il da farsi, ma a sensazione mi verrebbe da tagliare l'intero punto in quanto non ha a che fare con il nostro tipo di partecipazione.
2) Al punto 8 del bando di gara c'è scritto che il termine perentorio per la ricezione delle offerte sono le ore 12:00 del giorno sabato 16 aprile 2016, pertanto siamo a chiedere gli orari e i giorni di apertura dell'ufficio che protocollerà le offerte.

12. RISPOSTA:
1) Se impresa singola, non occorre barrare nulla in quanto si ricade automaticamente nel caso disciplinato dalla lettera F.
2) Le offerte sono presentabili al Conservatorio di Adria dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Il giorno 16.04.2016 fino alle ore 12.00.
Il giorno 26.03.2016 il Conservatorio rimane chiuso.

13. QUESITO
In vista di valutare la partecipazione alla gara in oggetto, sono cortesemente a chiedere un piccolo chiarimento in ordine al MODELLO 1 (istanza di partecipazione) LETTERA E (pagina 5), come segue:
PREMESSO che trattasi di ditta individuale, artigiana (non rientro nel caso di cooperativa e neppure di consorzio), **alla lettera E pagina 5 del modello 1** devo barrare l' ipotesi E.3 (cioè di non essere tenuto alla iscrizione all' Albo nazionale Enti cooperativi), oppure devo barrare nulla?

13. RISPOSTA:
Occorre barrare E.3

14. QUESITO
Con riferimento alla gara NUMERO 1/2016 - CIG. 6585912283 ristrutturazione fabbricato per allestimento auditorium, **PREMESSO**:
1) che la scrivente Impresa è in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche: OG1 CL. II, OG11 CL. I e OS30 CL. II; 2) che per poter partecipare necessita in categoria OG1 la classifica III.
CIO' PREMESSO, CHIEDE se per la differenza tra la classifica II in OG1 dalla stessa posseduta e quella richiesta in gara III può avvalersi del requisito di altra Impresa mediante avvalimento, oppure è costretta a costituire R.T.I. ORIZZONTALE.

14. RISPOSTA:
Dal tenore della norma (art. 49 c. 6 del Codice Appalti così come modificato dalla L. 161/2014) e dalle indicazioni ANAC, è possibile l'avvalimento anche per la sola differenza tra la classifica OG1 II e OG1 III.

15. QUESITO
In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere un chiarimento: Mod. Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione. Punto G: viene richiesto se il Legale Rappresentante dell'azienda riveste poteri di rappresentanza in altre imprese.
Nella risposta devono essere indicate imprese anche con attività diversa?

15. RISPOSTA:
La finalità della dichiarazione è verificare l'esistenza di forme di controllo e/o collegamento con altre Imprese, principalmente per evitare fenomeni di c.d. "cartello". Ne consegue che l'attività da indicare dovrebbe presentare attinenza con quella dell'Impresa edile. Essendo tuttavia una valutazione che richiede un ampio margine di discrezionalità, si consiglia di compilare il punto G.2 indicando le Imprese aventi anche attività diversa, demandando al momento della gara la valutazione sull'esistenza o meno di una forma di controllo e/o collegamento.

16. QUESITO
PREMESSO che l'Impresa concorrente è in possesso di ATTESTAZIONE SOA in categoria OG1 classifica II, oltre a categoria OG11 classifica I e OS30 classifica II, **CIO' PREMESSO si chiede se la medesima può partecipare** in forma di ATI ORIZZONTALE, quale mandataria, con altra Impresa in categoria OG1 classifica II e, in caso affermativo, CHIEDE ANCHE SE PUO' COMUNQUE AVVALERSI DEL BENEFICIO DELL' INCREMENTO DI 1/5 (potendo così eseguire lavori per euro 516.000,00 come da classifica II **più 1/5**), restando alla mandante in OG1 la quota per differenza.

16. RISPOSTA:
Si conferma la possibilità di costituire ATI orizzontale così come prospettata dall'Impresa proponente e di eseguire lavori per l'importo della categoria aumentato del 20% (1/5).

17. QUESITO
In merito alla documentazione progettuale e specificatamente al documento "Computo metrico-sviluppi-misure", pubblicato a parte sul sito rispetto al documento "Computo metrico" presente nella documentazione di progetto: esiste differenza tra i due ?

17. RISPOSTA:
I due documenti sono assolutamente identici. Erroneamente era stato pubblicato, insieme al progetto, il computo metrico senza il dettaglio delle misure. Si è rimediato con la pubblicazione successiva e separata del computo di dettaglio sul sito internet dell'Amministrazione, in modo da darne massima evidenza possibile.

18. QUESITO
Per il sopralluogo, Il delegato dipendente di una società che partecipa in ATI costituenda, deve essere munito di delega da parte di tutte le società che costituiranno l'ATI, oppure basta solo di una?

18. RISPOSTA:
Vedasi punto 5.6 del disciplinare di gara che si riporta di seguito integralmente:
"In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, **purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori**."

19. QUESITO
La scrivente impresa, intende partecipare alla gara in ATI costituenda orizzontale per la categoria OG1, per cui chiede se la persona dipendente dell'impresa, che effettuerà il sopralluogo, deve essere munita di delega da parte di tutte le imprese che costituiranno l'ATI o basta solo la delega del mandante o mandatario?

19. RISPOSTA
Vedasi risposta al quesito 18.

20. QUESITO
Con la presente siamo a porre il seguente quesito:
-se non posseduta, la categoria OS30 può essere subappaltata al 100% senza avere l'obbligo di costituire ATI?

20. RISPOSTA
Vedasi punto 5 del bando di gara e punto 1.3 del disciplinare di gara.

21. QUESITO
PREMESSO che la Impresa partecipa quale MANDATARIA in ATI ORIZZONTALE – nella categoria prevalente OG1 – con altra Impresa, **ciò premesso**, **con riferimento al modello istanza di ammissione, lettera F**, **si chiede cortesemente** se è da selezionare la prima parte di detta dichiarazione oppure la seconda parte, dopo "ovvero".....", oppure lasciare la dichiarazione così com' è senza procedere a "selezioni".

21. RISPOSTA
In questo caso non è necessario procedere a selezioni.

22. QUESITO
PREMESSO
Che la procura notarile è uno strumento giuridico mediante il quale un soggetto (rappresentanto o mandante) conferisce ad altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.
Che la procura è un negozio unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.) con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo.
Essa deve essere tenuta distinta dal negozio che giustifica l'attribuzione del potere che può essere, tra gli altri, un mandato (1704 c.c.).
Che sul piano del contenuto, la procura può essere generale, se riguarda tutti gli affari di un dato soggetto, o speciale, se riguarda un preciso affare.

Che quanto predetto, conferma inequivocabilmente che, Il procuratore speciale sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest'ultima.
Con La presente email, la scrivente soscietà rivolge alla spett.le Stazione Aappaltante i seguenti chiarimenti inerenti l' appalto di cui in oggetto:

1) Il sopralluogo può essere espletato da un tecnico non dipendente (preso in carica con i buoni voucher Inps) munito di delega, documento di riconoscimento del delegante, documento di riconoscimento del delegato e attestazione SOA?

in merito a tale riferimento si allega un Parere di Precontenzioso ANAC datato Dicembre 2015.

2) Il Sopralluogo può essere espletato da un tecnico non dipendente, munito di regolare procura speciale notarile?

3) Il Sopralluogo può essere espletato da un tecnico avente un regolare contratto con l'impresa che lo impegni per un anno, ossia dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, ad essere il loro consulente per la redazione delle gare d' appalto e per i sopralluoghi?

22. RISPOSTA

Si rimanda alle risposte ai quesiti nn. 1, 3, 7 e 8.
Si specifica che il parere di precontenzioso ANAC allegato dall'Impresa si riferisce esclusivamente alla fattispecie della somministrazione di lavoro per la quale si è già data risposta affermativa in merito alla possibilità che ad eseguire il sopralluogo sia un dipendente incaricato con questa modalità.
Il voucher INPS è una tipologia differente di lavoro non qualificabile come somministrazione di lavoro.
Per quanto riguarda l'ultima ipotesi prospettata dall'Impresa (tecnico con contratto per la durata di anni 1), vedasi risposta al punto 8 (ultimo periodo). Si ribadisce che se trattasi di incarico di consulenza a favore di libero professionista con partita IVA, viene a mancare quel vincolo di subordinazione tipico del lavoro dipendente e pertanto, il tecnico così incaricato, non può essere considerato in nessun modo dipendente dell'Impresa.

23. QUESITO

In qualità di mandataria in RTI Verticale ed in possesso della categoria OG1 III classifica, considerando che la nostra mandante possiede la categoria OG11 II classifica, la sottoscritta mandataria deve dichiarare il subappalto delle categorie OS28 e OS3 inserite in bando di gara all'interno della categoria prevalente OG1 III classifica? Oppure può dichiarare che intende affidare le presenti lavorazioni categorie OS28 e OS3 alla propria mandante, ed indicarlo in dichiarazione RTI VERTICALE e nelle percentuali dell'Allegato 3?

23. RISPOSTA

Le categorie OS28 e OS3 sono state indicate ai soli fini del subappalto. Nel caso in cui la mandante possegga qualificazione nella categoria OG11, può automaticamente eseguire i lavori delle categorie OS28 e OS3. Pertanto la mandataria dichiarerà che le lavorazioni OS28 e OS3 verranno affidate alla mandante e specificherà la costituzione dell'ATI con le rispettive percentuali nell'allegato 3.

24. QUESITO

In merito alla gara d'appalto di cui in oggetto sono a chiedere un chiarimento in merito alla compilazione del Modello Allegato N.1.
Parteciperemo alla gara d'appalto come capogruppo di un'ATI e facciamo parte di un Consorzio (solo noi Capogruppo, non la Mandante), tuttavia a questa gara non parteciperemo in qualità di consorziata, pertanto
- alla lettera D pag. 5 devo comunque indicare il Consorzio di cui faccio parte?
- è necessario che alla lettera F indichi le varie imprese consorziate anche se non partecipiamo come Consorzio?

24. RISPOSTA

Alla lettera D è senz'altro necessario indicare il Consorzio di cui si fa parte mentre non è necessario indicare, alla lettera F, le varie Imprese consorziate.

25. QUESITO

1) Partecipando come consorzio di imprese artigiane, dobbiamo presentare l'atto costitutivo e lo statuto: deve essere obbligatoriamente in copia autentica, come precisato al punto 16.19, o si può produrre anche in copia conforme, come indicato al punto 7.2 del disciplinare?
2) Nel disciplinare al punto 17.1.2 è indicato di presentare "dichiarazione, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle

indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile" questa dichiarazione non è presente nel modulo di offerta all. 4 della documentazione di gara; dobbiamo fare una dichiarazione a parte e allegarla al modulo di offerta?

25. RISPOSTA
1) Prevale il punto 16.19 pertanto vanno presentati in copia autentica.
2) La dichiarazione va resa separatamente e allegata al modulo di offerta come indicato dall'Impresa richiedente

26. QUESITO
1) Con la presente si chiede cortesemente conferma circa il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto: qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (punto 10.6 del Disciplinare) o criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice (punto 15.1 del Disciplinare)?
2) Se fosse la seconda ipotesi, si dovrebbero quantificare i costi del personale?

26. RISPOSTA
1) Vedasi art. 122 c. 9 del D.Lgs. 163/2006.
2) Verrà eventualmente richiesto di quantificare i costi del personale in sede di verifica di un'offerta anormalmente bassa.

27. QUESITO
Con la presente, in riferimento alla gara in oggetto, sono ad inviare richiesta di chiarimento sulla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara:
1) busta offerta: il modello allegato n. 4 da Voi predisposto non contiene indicazione del prezzo globale offerto e dichiarazione ai sensi art. 118, comma 2 del Regolamento + dichiarazione di aver tenuto conto delle spese relative al costo del personale (punti 17.1 contenuto busta b - offerta economica punti 1 e 2), alleghiamo dichiarazione integrativa?
2) domanda di partecipazione, busta A - documentazione amministrativa, nel modello allegato n. 1 da Voi predisposto non c'è la dichiarazione del punto 16.13 " di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale.....", alleghiamo dichiarazione integrativa?

27. RISPOSTA
1) Tutto ciò che non è previsto nella modulistica può essere integrato con dichiarazioni separate. **In caso di dubbio, conviene sempre allegare le dichiarazioni che si ritengono utili o per le quali la modulistica non appare esauriente**.
2) Può sicuramente essere allegata dichiarazione integrativa, tuttavia trattasi di disposizione normativa (art. 53 c. 4) che trova immediata esecuzione.

28. QUESITO
Nell'allegato n. 4 per la formulazione dell'offerta economica **manca** la dichiarazione riguardante il punto 17.1 paragrafo 2 del disciplinare di gara.

28. RISPOSTA
Vedasi risposta quesito 25 e 27.

29. QUESITO
Relativamente alla procedura aperta in oggetto citata, chiedo un chiarimento in merito alla polizza cauzionale provvisoria.
Viene richiesto al punto 11.2.3 di riportare l'autentica della sottoscrizione e al punto 11.2.4 viene richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideussore; ma una cosa esclude l'altra, quale delle due dobbiamo produrre con la polizza?

29. RISPOSTA
Vedasi chiarimento pubblicato sul sito internet insieme al bando di gara.

30. QUESITO
Nel punto 14 del bando di gara si evince che "Qualora il concorrente intenda avvalersi dell'attestazione SOA di altro soggetto, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria". Poiché la scrivente impresa vorrebbe avvalersi in pieno dell'attestazione S.O.A. dell'impresa ausiliaria sia per la categoria OG1 – III che per la OS 30 – Classifica I, è possibile farlo con la stessa impresa ausiliaria?
In caso negativo è possibile partecipare avvalendosi del requisito dell'OG1 – Classifica III dell'attestazione SOA di un impresa ausiliaria e dell'importo di € 135.870,78 per la sezione OS30, in proprio ai sensi del D.M. 207/2010, mediante un autocertificazione?

30. RISPOSTA
Si, è possibile utilizzare la medesima Impresa in avvalimento sia per OG1 che per OS30.

31. QUESITO
Quanto richiesto al punto 16.18 del disciplinare di gara non è previsto completamente nel Modello Allegato 1 (istanza di partecipazione e dichiarazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000), alla lettera V); è necessario fare una dichiarazione integrativa o è possibile aggiungere una postilla al Modello All. 1 lett. V)?
2) Nel caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) Legge 163/2006 la dichiarazione di subappalto, Mod. All. 2, è richiesto solo da parte del Consorzio o anche da parte dell'impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori in caso di aggiudicazione?
3) E' possibile presentare una dichiarazione integrativa in riferimento al punto 16.13 della del disciplinare di gara? Chiediamo chiarimenti in quanto nel Mod. 1 non troviamo alcun riferimento al punto 16.13 del disciplinare.

31. RISPOSTA
1) E' sufficiente aggiungere una postilla alla lettera V. Trattasi purtroppo di una incongruenza tra il disciplinare e la modulistica. In questo caso, stante la mancata previsione nel disciplinare della clausola "a pena di esclusione", qualora l'Impresa non integri la dichiarazione, si ritiene sufficiente quanto previsto nella modulistica.
2) E' sufficiente la dichiarazione da parte del solo Consorzio.
3) Vedasi risposta al quesito 27.

32. QUESITO
IL PUNTO 16.4 lettera A DEL DISCIPLINARE DI GARA RECITA: indica la Camera di Commercio e l'attività per la quale è iscritto **CHE DEVE CORRISPONDERE A QUELLA OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.** La sottoscritta partecipa alla procedura aperta in forma singola con ricorso all'avvalimento - e' in possesso attestazione SOA per la categoria OS6 class. II - carente, quindi dell'attestazione SOA OG1 class. III (requisito richiesto ed in possesso dell'ausiliaria). La sottoscritta alla Camera di Commercio e' iscritta per lavorazione in alluminio di infissi esterni ed interni, l'ausiliaria invece e' iscritta per lavori edili.
e' consentita la partecipazione alla gara?

32. RISPOSTA
Il ricorso all'avvalimento è consentito a qualsiasi operatore economico. Pertanto, In presenza di avvalimento, la disposizione di cui al 16.4 del disciplinare di gara è riferita comunque all'Impresa partecipante (in questo caso in possesso di qualifica per OS6) che indicherà la propria attività di iscrizione alla Camera di Commercio. Il requisito deve essere posseduto invece dall'Impresa ausiliaria.

33. QUESITO
1) Nel Computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi alla voce n. B.5.4. TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MURI, PARETI PORTANTI, IN CEMENTO ARMATO, ETC si chiede di raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI minima 60' e massima 120'. Per poter eseguire la stima corretta è necessario conoscere con precisione l'ubicazione delle superfici da trattare e la tipologia di supporto che si va a rivestire (eventuale intonaco, spessore copri ferro, tipo di cemento … siamo sicuri che sia cemento armato?) nonché l'esatta resistenza al fuoco richiesta. Chiediamo delucidazioni ed integrazione della documentazione.
2) Nel Computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi alla voce n. B.5.5. TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI SOLAI IN LATERIZIO, IN CEMENTO ARMATO, ETC si chiede di raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI minima 60' e massima 120'. Per poter eseguire la stima corretta è necessario conoscere con precisione l'ubicazione delle superfici da trattare e la tipologia di supporto che si va a rivestire (eventuale intonaco,

spessore copri ferro, tipo di cemento o laterizio) nonché l'esatta resistenza al fuoco richiesta. Chiediamo delucidazioni ed integrazione della documentazione di gara.
3) Impianto di condizionamento: Oltre alla già citata mancanza delle unità esterne, mancano anche una dieci comandi delle unità interne. Pertanto una fornitura come quella richiesta dal computo metrico ed elenco prezzi non è completa per dare funzionante l'impianto di climatizzazione estivo. Chiediamo chiarimenti e/o integrazione della documentazione di gara

33. RISPOSTA
1) si pubblica tavola 05b con indicazione della ubicazione delle superfici da trattare: in particolare:
Per quanto riguarda le pareti portante REI 90 e 60 si tratta di parete a doppia fila di mattoni pieni sp 25 cm non intonacate
Per le colonne portanti in cls armato (a piano terra) si tratta di colonne lato minore 22 cm con barre D=20 mm e copriferro di circa 1 cm, intonacate sp 10 mm
Per le travi in cls armato vedere come sopra
Sconosciuto il tipo di cemento
2) si pubblica tavola 05b con indicazione della ubicazione delle superfici da trattare: in particolare:
i solai sono in latero-cemento a travetti e pignatte (20+4 CT, 16+4 gli altri): vedere anche progetto strutturale
3) Si intendono compresi i soli lavori computati.

34. QUESITO
1) Chiediamo venga integrato il P.S.C. dell'allegato mancante: DISPOSIZIONI DEL CANTIERE (Planimetria, delimitazione dell'area di lavoro ed indicazione recinzione, indicazione sistemazioni interne) evidenziando le aree di proprietà della Committenza.
Durante il sopralluogo eseguito ieri 31/03/16, il progettista e D.L. ha indicato come unico spazio cantiere il corridoio antistante l'ingresso verso viale Maddalena (largo circa 3 metri), pavimentato in porfido 4/6 con accesso mediante attraversamento di marciapiede comunale (sempre pavimentato in porfido 4/6) di cui alleghiamo foto.
Riteniamo detto spazio cantiere insufficiente dovendo prevedere l'installazione di 2-3 box di cantiere (ufficio, spogliatoio/wc e mensa), prevedere uno spazio per lo scarico e custodia dei materiali necessari alla ristrutturazione, il passaggio e stazio di camion, e fornire le vie di accesso in sicurezza alle persone autorizzate all'ingresso in cantiere …
Facciamo presente inoltre che il passaggio di mezzi pesanti sopra la pavimentazione in porfido sicuramente formerà dissesti e danni alla pavimentazione stessa.
Chiediamo quindi che il Committente preveda a favore della ditta esecutrice dei lavori di adeguati spazi.
2) Il contenuto nella tavola strutturale S2 contrasta con quanto previsto nella voce di elenco prezzi e computo metrico estimativo C.1.13. Chiediamo delucidazioni.
3) La tavola denominata "foglio 2 – interventi correzione acustica" prevede il controsoffitto con doppia lastra Fermacell 10+10 mm e lana sp. 50 mm da 50 kg di densità; detta indicazione contrasta con la voce di elenco prezzi/computo metrico estimativo (art. B.5.1 – Controsoffitto con triplo strato lastra gesso fibra Fermacell da 12,5 mm). Chiediamo chiarimenti.
4) La tavola denominata "foglio 2 – interventi correzione acustica" prevede anche l'installazione di fondale acustico (su palco) e di assorbitore/diffusore posto in nella sala al piano terra a confine con i servizi. Dette lavorazioni non le troviamo descritte nell'elenco prezzi e nel computo metrico estimativo. Chiediamo chiarimenti.
5) Si chiede inoltre se i lavori saranno contabilizzati a "misura" o "forfait" viste le imprecisioni e/o discordanze rilevate sugli elaborati grafici progettuali posti a base di gara tali da renderli insufficienti per una valutazione forfetaria.

34. RISPOSTA
1) Verranno garantiti adeguati spazi di allestimento del cantiere. Qualsiasi ulteriore onere che si venisse a creare non compreso negli oneri di sicurezza previsti (come ad esempio l'eventuale affitto di area privata), sarà a carico dell'Amministrazione.
2 – 3 – 4 – 5) Si fa presente che in caso di discordanza tra gli elaborati grafici e quanto previsto nel computo metrico, fa sempre fede la quantità con la descrizione e il relativo prezzo previsto nel computo metrico. Il progetto si intende "a corpo" perché, stante la tipologia di opere qualificabili come "ristrutturazione", tale deve essere secondo previsione di legge, art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006, secondo i quale "*I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo".* Il citato comma prescrive anche che "per le prestazioni a

corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione". Significa pertanto che, pur essendo il lavoro previsto interamente "a corpo", non si prescinderà dalle misurazioni, che verranno puntualmente eseguite. Le quantità previste in progetto sono tali da poter ritenere con un discreto margine di sicurezza che, anche nel caso in cui si dovesse riscontrare una lavorazione difforme o computata in quantità inferiore rispetto alle reali necessità, si riesca a dare comunque completezza all'opera.

Adria, lì 06.04.2016